



**COMUNE DI
CANTAGALLO**

Provincia di Prato

Repertorio n. --- del --/--/---

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE D’USO STRUMENTALE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO DI USELLA”**

L’anno 2026, (duemilaventisei), il giorno XXX del mese di XXX per volontà delle Parti sotto indicate, si addivene alla sottoscrizione per condivisa accettazione della presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

il **Comune di Cantagallo**, C.F. 84003690488 e P.IVA 00336970975, nella persona della Responsabile dell’Area Patrimonio, Urbanistica e Ambiente, Dott.ssa Elisa Butelli, domiciliata per le funzioni assunte presso la sede Comunale posta in Cantagallo (PO) Via Giuseppe Verdi n. 24;

E

-----, C.F. ----- e P.IVA -----, nella persona del Legale Rappresentante Sig. -----, nato a ----- (----) il --/--/----, residente in ----- (----) in Via ----- n. -----, Codice Fiscale -----;

Premesso che l’art. 6 del D. Lgs. 38/2021 prevede che nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09/06/2026 con cui è stata disposta la volontà dell’Amministrazione a procedere con la stipula di una convenzione al fine dell’affidamento della gestione in concessione d’uso dell’impianto sportivo “Campo di calcio di Usella”.

Vista la determina n. XXX del XXX a firma del Responsabile dell’Area Patrimonio, Urbanistica e Ambiente di approvazione dell’avviso pubblico e la successiva determina n. XXX del XXX di approvazione dello schema di convenzione;

Tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

Art. 1

Oggetto e finalità della Convenzione

Il Comune di Cantagallo, nella persona della Dott.ssa Elisa Butelli che lo rappresenta, giusto decreto sindacale n. 39 del 05/11/2025, affida all'Associazione che, per mezzo del suo legale rappresentante Sig., accetta la gestione diretta dell'impianto sportivo comunale denominato "Campo da calcio di Usella", ubicato in Via Coppi e Bartali, comprendente un campo da calcio a 11 e un campetto da allenamento, con annessi spogliatoi, gradinate per gli spettatori, locali accessori e spazi pertinenziali, il tutto come per altro delineato in dettaglio nel disciplinare di gestione che si allega alla presente convenzione, costituendone parte integrante (All. B).

Il rapporto ha natura di concessione d'uso strumentale di bene pubblico ed è finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva, alla custodia, alla cura e alla valorizzazione dell'impianto. Esso non configura una concessione di servizi disciplinata dal Libro IV del D.Lgs. n. 36/2023.

Le parti danno atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione, così come delineate in dettaglio nel testo della disciplina e nel disciplinare di gestione, saranno adempiute secondo principi di solidarietà, correttezza e buona fede ~~a titolo assolutamente gratuito.~~

Art. 2

Obiettivi generali

L'impianto sportivo oggetto della convenzione risponde alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto al libero utilizzo da parte di tutti i cittadini. L'impianto è altresì utilizzazione al fine di consentire lo svolgimento di iniziative aventi finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere un'elevata quantità di pubblico.

Nel rispetto di tali destinazioni d'uso, la gestione dell'impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dall'Affidatario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
- supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune di Cantagallo o da altri soggetti;
- partecipazione nell'organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche del territorio di riferimento e con l'Amministrazione;
- valorizzazione dell'impianto sportivo mediante gli interventi di riqualificazione oggetto della proposta migliorativa presentata dal soggetto affidatario;

Art. 3

Gestione ordinaria dell'impianto

Qualsiasi attività necessaria all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo potrà essere effettuata indistintamente sia da personale dell'Affidatario, sia da operatori esterni, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

La gestione ordinaria dell'impianto deve espletarsi come sotto riportato:

A) a carico dell'Affidatario:



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

- la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria e ogni altra attività finalizzata all'utilizzo diretto e/o a permettere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo e le attrezzature ad esso appartenenti;
- ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a ottimizzare la gestione dell'impianto sportivo, come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gestione allegato.

B) a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti dell'Affidatario o da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte dell'Affidatario il capo al quale sussiste l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amministrazione comunale;
- l'approvazione delle tariffe d'uso dell'impianto, che potranno essere periodicamente aggiornate.

Art. 4

Uso dell'impianto

1. L'impianto sportivo può essere utilizzato dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:
 - a) direttamente dall'Affidatario secondo il progetto gestionale e il piano di utilizzo approvati. L'Affidatario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso dell'impianto;
 - b) dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati con l'Affidatario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma; l'Affidatario è tenuto a prestare a titolo gratuito l'accesso all'impianto e ai servizi;
 - c) dalle istituzioni scolastiche del Comune; nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra Affidatario e istituzioni scolastiche;
 - d) da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati, ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe approvate dall'Amministrazione comunale con propria delibera di Giunta.
2. L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente l'impianto secondo le modalità dettagliate nel disciplinare di gestione allegato.
3. L'uso dell'impianto avviene in base alla programmazione ed ai calendari previsti dall'Affidatario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b) e c). La programmazione delle attività non può, tuttavia, determinare l'indisponibilità generalizzata dell'impianto né impedire, senza motivazione oggettiva, l'accesso degli altri soggetti aventi titolo;



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

4. L'Affidatario, per gli usi di cui alle precedenti lett. b), c) e d), è obbligato a fornire le seguenti prestazioni:

- apertura, chiusura e custodia dell'impianto;
- supporto tecnico nell'uso dell'impianto e delle attrezzature da utilizzare.

5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti e/o alle attrezzature durante l'utilizzo di cui alle precedenti lettere b), c) e d), l'Affidatario resta responsabile verso il Comune, salvo rivalsa nei confronti dell'utilizzatore, previa comunicazione all'Amministrazione.

Art. 5

Modalità e responsabilità dell'Affidatario nell'uso dell'impianto

1. L'Affidatario è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno arrecato alla struttura e alle sue pertinenze.
2. L'Affidatario può usare l'impianto al fine di effettuare le attività di seguito riportate:
 - a) attività sportiva quali allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - b) attività amministrative, ricreative e sociali;
 - c) ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2;
 - d) attività economiche collaterali alla gestione dell'impianto sportivo, come definite al successivo art. 10.
3. L'affidatario assume, in particolare, i seguenti obblighi:
 - a) custodire l'impianto e assicurarne l'apertura e la chiusura;
 - b) garantire la pulizia dei locali, delle attrezzature e delle aree esterne;
 - c) eseguire la manutenzione ordinaria prevista dalla convenzione e dal disciplinare;
 - d) mantenere in efficienza le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
 - e) sostenere gli oneri delle utenze individuate nella convenzione;
 - f) rispettare e fare rispettare la destinazione dell'impianto;
 - g) applicare le tariffe comunali;
 - h) garantire l'accesso al personale comunale incaricato dei controlli;
 - i) segnalare tempestivamente al Comune guasti, criticità e necessità di interventi straordinari;
 - j) rispettare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, primo soccorso e utilizzo del defibrillatore;
 - k) disporre delle coperture assicurative previste dalla convenzione;
 - l) garantire il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori, dei collaboratori e dei volontari impiegati;



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

- m) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta, sull'utilizzo dell'impianto, sugli inter-venti eseguiti e sull'andamento della gestione;
- n) rispettare il piano di utilizzo presentati in sede di procedura;
- o) consentire al Comune l'utilizzo gratuito dell'impianto per le giornate e secondo le modalità indicate nella convenzione;
- p) assicurare il mantenimento dell'impianto in condizioni di decoro, funzionalità e sicurezza.

Art. 6

Utilizzo dell'impianto da parte di terzi

1. Il soggetto affidatario applica le tariffe stabilite o approvate dal Comune. Le tariffe devono essere rese pubbliche mediante esposizione presso l'impianto e con ogni ulteriore modalità prevista dalla convenzione.
2. L'affidatario deve garantire, compatibilmente con la propria programmazione sportiva e con le caratteristiche dell'impianto, l'accesso agli altri soggetti sportivi che ne facciano richiesta. Le richieste di utilizzo devono essere valutate secondo criteri imparziali e non discriminatori.
3. L'Amministrazione comunale si riserva n° 20 (VENTI) giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno dell'impianto sportivo. Nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di almeno 10 giorni.

Art. 7

Condizioni economiche di gestione

1. L'impianto è affidato gratuitamente. Il soggetto affidatario non corrisponde alcun canone al Comune e non riceve contributi ordinari, corrispettivi o rimborsi per la gestione; l'Affidatario assume a proprio carico i costi e gli oneri previsti dalla convenzione e dal disciplinare e trattiene le entrate legittimamente derivanti dalla gestione dell'impianto.
2. Il Comune non garantisce il conseguimento di un determinato volume di entrate né l'equilibrio economico della gestione. Il soggetto affidatario potrà introitare, nel rispetto della normativa vigente:
 - a) le tariffe dovute da terzi per l'utilizzo dell'impianto;
 - b) le quote associative e di iscrizione alle attività sportive;
 - c) le entrate derivanti dalle attività sportive e dalle iniziative autorizzate;



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

- d) i contributi e le liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati;
 - e) le sponsorizzazioni e i proventi pubblicitari autorizzati;
 - f) i proventi delle attività accessorie consentite;
 - g) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità della gestione.
3. In nessun modo l’Affidatario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta per le prestazioni oggetto della presente convenzione. Le eventuali entrate derivanti dalla gestione devono essere regolarmente contabilizzate e destinate prioritariamente alla copertura dei relativi costi, alla manutenzione e al miglioramento dell’impianto.

Art. 8

Piano di utilizzo dell’impianto

1. L’Affidatario ha presentato all’Amministrazione comunale, in sede di offerta, un Piano di utilizzo dell’impianto contenente il programma previsto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. L’attuazione di tale Piano da parte dell’Affidatario costituisce obbligo contrattuale.
2. Il Piano di utilizzo così definito può essere modificato o aggiornato annualmente dall’Affidatario previa approvazione dell’Amministrazione, in qual caso il nuovo Piano proposto deve pervenire all’Amministrazione per la valutazione da parte dei competenti Uffici, entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9

Somministrazione di alimenti e bevande

1. Come previsto al Punto 14.4 della delibera del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008, in concomitanza con l’attività sportiva può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso l’Affidatario dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni, ove necessario.
2. L’uso di questi spazi non deve mai interferire con quello delle attività principali e non è consentita mai la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico.

Art. 10

Attività economiche collaterali

1. Allo scopo di reperire risorse economiche utili alla gestione dell’impianto, l’Affidatario può svolgere attività commerciali collaterali alla gestione dell’impianto sportivo, incamerando i relativi introiti, purché tali attività siano finalizzate esclusivamente alla promozione della funzione sportiva e sociale dell’impianto sportivo, quali, a titolo esemplificativo:
 - attività di animazione e ricreazione (centro estivo, corsi di scuola calcio e simili);
 - attività di merchandising del materiale tecnico/didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive praticate nel centro.



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

2. Ogni attività di cui al presente articolo deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione, che eventualmente stabilisce, se e quando necessario, le norme a cui l'Affidatario dovrà attenersi.
3. L'Associazione svolgerà tali attività esclusivamente in proprio nome, sollevando l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione comunque relativa o connessa con l'attività commerciale svolta nell'impianto.
4. Gli introiti verranno incamerati dall'Associazione e saranno utilizzati esclusivamente per coprire i costi di gestione dell'impianto.

Art. 11

Durata della concessione

1. La durata della Concessione dell'impianto sportivo è stabilita in anni 3 (TRE) con specifico riferimento alle "stagioni sportive" che si svolgono dal mese di luglio al mese di giugno dell'anno successivo e con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione. La concessione potrà essere prorogata, allo scadere della stessa e a discrezione dell'Amministrazione comunale, per ulteriori tre anni previa verifica:
 - a) della permanenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto;
 - b) della regolare esecuzione degli obblighi gestionali;
 - c) del rispetto del progetto di gestione e del piano di utilizzo;
2. Il Comune può disporre una proroga tecnica esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura, qualora ciò sia indispensabile per garantire la continuità della gestione dell'impianto.
3. È facoltà dell'Affidatario recedere dalla convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'Ente entro il 31 gennaio di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione.
4. Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione.

Art. 12

Verifiche

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comune e l'Affidatario procedono alla verifica annuale dello stato di attuazione degli impegni assunti, con particolare riferimento al progetto gestionale, al piano di utilizzo, alle manutenzioni, all'accesso di terzi, alle tariffe, agli interventi realizzati e all'andamento della gestione. Della verifica è redatto apposito verbale.
2. All'Affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

Art. 13

Responsabilità



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività in relazione all'uso e alla gestione dell'impianto sportivo è, senza riserva ed eccezione alcuna, a totale carico dell'Affidatario.
2. L'Amministrazione resta tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Affidatario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 14

Assicurazioni

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione dell'impianto sportivo, sono a totale carico dell'Affidatario che ne è il solo responsabile.
2. L'Affidatario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell'impianto. L'Affidatario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che, a qualunque titolo, usufruiscono dell'impianto stesso.
3. A copertura dei rischi derivanti dalla gestione e dall'uso dell'impianto sportivo, l'Affidatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso dell'impianto, avente la durata della convenzione e con massimale di euro 3.000.000,00.
4. L'Affidatario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del Comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento all'impianto, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di euro 500.000,00 per beni immobili e mobili.

Art. 15

Penalità

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione della presente convenzione o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre ad un pregiudizio della gestione, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a non meno di cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.
2. Qualora l'Affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultino sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'Affidatario, potrà irrogare - con atto motivato - una penalità.
3. Le penalità sono irrogate in misura variabile tra €200,00 e €1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva nell'arco di novanta giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
4. Il termine di pagamento della penalità da parte dell'Affidatario viene indicato nel provvedimento di sanzione.



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

5. In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione della gestione, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 18.

Art. 16

Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale della gestione, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune, previa comunicazione all'Affidatario, avrà facoltà di provvedere alla gestione dell'impianto sportivo medesimo sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'Affidatario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione di quest'ultimo e ferme restando a carico dello stesso tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

Art. 17

Inadempimento, cause di risoluzione, diritto di recesso

1. Nel caso di inosservanza da parte dell'Affidatario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine non inferiore a cinque giorni. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'Affidatario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, il Comune potrà ordinare all'Affidatario l'immediata sospensione dell'uso dell'impianto, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi seguenti:
 - per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'Affidatario;
 - per gravi o reiterati violazioni agli obblighi che formano oggetto della presente convenzione.
2. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le Parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.
3. La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio all'Affidatario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 18

Agibilità impianto

L'Affidatario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità dell'impianto. Deve verificare, tuttavia, che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.



COMUNE DI CANTAGALLO

Provincia di Prato

Art. 19

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità competente.

Art. 20

Spese e documentazione

1. Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a totale carico dell'Associazione.
2. L'Affidatario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:
 - iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ove pertinente;
 - statuto dell'associazione;
 - elenco dei soci e del consiglio direttivo;
 - numero degli iscritti per anno di nascita;
 - polizze assicurative previste dalla convenzione;
 - piano di utilizzo e piano degli investimenti.

Art. 21

Disposizioni generali e finalità

1. La gestione dell'impianto persegue finalità di interesse pubblico sportivo e sociale e non può essere sospesa o abbandonata senza preventiva comunicazione al Comune, salvo situazioni di immediato pericolo.
2. È fatto espresso divieto all'Associazione concessionaria di subconcedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.
3. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta dell'Affidatario, con apposito atto integrativo.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e con onere a carico dell'Associazione.
5. La presente convenzione è esente da marca da bollo, come previsto dall'art. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642 del 26/10/1972 come modificato dal comma 646 dell'art. 1 della legge 145 del 30/12/2018.
6. Le parti, di comune accordo, dichiarano, sottoscrivendo la presente convenzione, di accettare integralmente il contenuto degli allegati in esso richiamati.



**COMUNE DI
CANTAGALLO**

Provincia di Prato

7. È fatto tassativo divieto all’Affidatario di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione dei servizi oggetto della convenzione, salvo gli introiti espressamente previsti nella presente disciplina.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

Allegati:

- Disciplinare di gestione
- Progetto gestionale

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune
Il Responsabile dell’Area Patrimonio,
Urbanistica e Ambiente
Dott.ssa Elisa Butelli

Per l’Associazione
Legale rappresentante/suo delegato